

## CONVENZIONE POSTALE DEL 7 FEBBRAIO 1865

La Convenzione stabilisce i seguenti capi d'accordo:

### Art. 1.

Fra le due amministrazioni delle Poste della Repubblica di San Marino e del Regno d'Italia avrà luogo un cambio regolare e quotidiano di corrispondenza in pieghi chiusi per mezzo dell'Ufficio di San Marino e quello di Rimini.

### Art. 2.

Le spese di trasporto dei pieghi cambiati tra i due Stati suddetti saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alla distanza percorsa nei rispettivi territori.

### Art. 3.

Le tasse delle corrispondenze di ogni specie cambiate tra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia saranno quelle stesse che sono stabilite dalle leggi postali italiane per l'interno del Regno. Alle corrispondenze della Repubblica per gli stati esteri e viceversa saranno applicabili le condizioni di cambio e le tasse delle corrispondenze internazionali tra il Regno d'Italia e gli Stati esteri suddetti.

### Art. 4

Tutte le agevolzze che fossero successivamente introdotte sia nelle tariffe postali italiane sia nelle condizioni che regolano il cambio delle corrispondenze tra il Regno d'Italia ed i paesi esteri saranno di pieno diritto estese alla corrispondenza da e per la Repubblica di San Marino.

### Art. 5.

Per la francatura delle corrispondenze il Governo della Repubblica ammette per ora nel suo territorio l'uso dei francobolli italiani che a sua richiesta gli verranno somministrati dalla Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia.

### Art. 6.

Gli abitanti dei due Paesi potranno reciprocamente trasmettersi somme di denaro non eccedenti le lire 200 per mezzo di vaglia postali. Per la emissione ed il pagamento di questi vaglia la Repubblica acconsente di uniformarsi alle condizioni ed alle tariffe che regolano il servizio dei vaglia postali per l'interno del Regno d'Italia.

### Art. 7.

Le amministrazioni postali della Repubblica di San Marino e del Regno d'Italia sono responsabili delle somme depositate nei propri uffici senza eccezione di caso.

### Art. 8.

La corrispondenza ufficiale indirizzata agli Ecc.mi Capitani della Repubblica, ai Segretari di Stato dell'Estero e dell'Interno, al Commissario della Legge, al Giudice d'appello ed al Direttore delle Poste andrà esente da ogni tassa; godranno la stessa attenzione le corrispondenze ufficiali da questi funzionari indirizzate alle autorità del Regno d'Italia.

### Art. 9.

Per semplificare il conteggio pel riporto delle tasse spettanti alle due Amministrazioni sulle corrispondenze di ogni specie e sui vaglia postali cambiati tra i due Stati resta convenuto che l'Amministrazione delle Poste della Repubblica riterrà a suo profitto il 20 per cento sulla somma dei prodotti incassati dai suoi uffici per l'acquisto di francobolli, per le tasse delle corrispondenze non francate e per l'emissione dei vaglia postali.

### Art. 10.

Con speciale regolamento le due amministrazioni determineranno di comune accordo le norme a seguirsi per l'assestamento della contabilità relativa all'acquisto dei francobolli ed al cambio delle corrispondenze e dei vaglia postali e prenderanno tutte quelle altre disposizioni che ravviseranno acconcie ad assicurare la esatta esecuzione della presente convenzione.

### Art. 11.

La presente convenzione avrà valore dal giorno che verrà stabilito dalle due parti contraenti e durerà due anni. Trascorso questo termine rimane obbligatoria di anno in anno finché non ne venga denunziato il fine per mesi innanzi da una delle due parti.

### Art. 12.

Questa convenzione sarà ratificata dai rispettivi Governi ed il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve tempo possibile.